



UNIVERSITÀ DI PISA

CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DI PISA E SCUOLA SUPERIORE S. ANNA

Considerato: che il DPR 382/80, il DM 224/90, la L.127/97 ed il DM 509/99 prevedono e promuovono, tra l'altro, forme di cooperazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca fra più Università mediante apposite convenzioni, sia a livello nazionale che internazionale;

Visti: gli Statuti dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in vigore al momento della stipula della presente convenzione;

Rilevato: che nello Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna si afferma che "la Scuola considera prioritario il consolidamento ed il potenziamento dei rapporti con l'Università degli Studi di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Rete delle Scuole Superiori";

Constatato: che da tempo si è instaurata una proficua collaborazione tra l'Università degli Studi di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna nella formazione a vario livello di giovani di alta qualificazione provenienti da ogni Regione d'Italia e dall'estero;

Considerato: che la valorizzazione delle sinergie esistenti tra l'Università di Pisa ed entrambe le Scuole Superiori di Pisa costituisce un elemento decisivo di competitività del sistema universitario pisano;

Considerato: che, per un'efficace gestione delle attività didattiche istituzionali programmate e condotte in collaborazione, si rende necessario disciplinare le modalità di interazione fra le parti, ricercando ogni possibile sinergia per sviluppare ulteriori forme cooperative;

Vista: la convenzione tra Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna stipulata in data 22 Dicembre 1995 e le modifiche a questa successivamente apportate



Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione costituisce il quadro di riferimento dei rapporti di collaborazione tra l'Università degli Studi di Pisa (in seguito Università) e la Scuola Superiore Sant'Anna (in seguito Scuola) e definisce gli elementi fondamentali ed i criteri generali cui attenersi negli specifici accordi da stipulare in ordine a:

- l'organizzazione e la gestione di attività didattiche integrate;
 - l'istituzione di nuovi percorsi formativi (lauree specialistiche, corsi di dottorato, master universitari ecc.), anche con il rilascio congiunto del titolo di studio fra le due istituzioni ed eventualmente con altre università italiane e straniere;
 - l'organizzazione di ulteriori attività didattiche e formative previste nei rispettivi statuti, anche in collaborazione con altre università italiane e/o straniere ;
 - le attività di ricerca e di sperimentazione svolte congiuntamente dalle strutture scientifiche dell'Università e della Scuola, anche per conto di Enti pubblici e privati;
 - la definizione di percorsi comuni nel campo dell'orientamento universitario e di programmi condivisi nella comunicazione esterna del sistema universitario pisano;
- il coinvolgimento degli studenti e del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nelle attività statutarie di entrambe le istituzioni.

Art.2

(Attività ordinarie integrate)

L'Università e la Scuola concordano nel riconoscere il valore dei percorsi formativi istituiti in virtù della presente convenzione e si impegnano a collaborare per promuoverne le condizioni di sviluppo e per valorizzarne la rilevanza e la specificità nel contesto universitario nazionale e internazionale.

L'Università e la Scuola si impegnano a mettere a disposizione proprie risorse umane e strutturali per l'organizzazione di attività didattiche integrate rivolte alla creazione di percorsi formativi di eccellenza, per l'orientamento, per l'internazionalizzazione e per le altre azioni di cui al successivo art. 6.



Art.3 (Lauree specialistiche)

Nella reciproca osservanza delle rispettive autonomie statutarie, l'Università e la Scuola condividono l'interesse comune nell'attivazione di lauree specialistiche (L.S.) a titolo congiunto in tutti i casi in cui la specificità e la complementarità delle attività formative e di ricerca condotte in entrambe le istituzioni ne suggeriscano l'opportunità e si armonizzino con il quadro complessivo delle attività formative delle due istituzioni, soprattutto quando le nuove attivazioni fossero programmate nell'ambito del territorio di riferimento dell'Università.

Negli specifici atti convenzionali relativi all'attivazione congiunta di L.S. dovranno essere chiaramente identificati, oltre agli elementi già previsti dalla legislazione nazionale:

- le modalità di istituzione del corso, il regolamento dello stesso ed il livello di collaborazione e di coinvolgimento dei docenti e delle altre risorse delle due istituzioni;
- la struttura didattica alla quale viene affidata la responsabilità dell'organizzazione scientifica e didattica del corso e le modalità di nomina del coordinatore dello stesso;
- i requisiti per l'accesso, le procedure della selezione e la composizione delle commissioni di valutazione;
- la modalità di gestione delle carriere degli studenti e delle tasse universitarie, il rilascio dei certificati e le altre questioni di carattere amministrativo.

Il personale docente dell'Università e della Scuola, nel rispetto delle norme in materia, può liberamente svolgere – sulla base degli incarichi conferiti dagli organi responsabili nell'istituzione di appartenenza – la propria attività didattica e organizzativa all'interno dei corsi congiunti di cui al precedente comma, nonché nell'ambito delle commissioni di esami ad essi connesse.

Art. 4 (Altre attività formative)

Le indicazioni di cui all'art. 3 valgono anche per l'eventuale attivazione di altri corsi ufficiali (dottorati di ricerca e master universitari) che prevedano il rilascio congiunto del titolo di studio da parte dell'Università e della Scuola, fatte salve le specifiche procedure autorizzative in vigore presso le due Istituzioni.

In osservanza dei rispettivi regolamenti di ateneo, le competenti strutture didattiche e scientifiche dell'Università e della Scuola potranno anche intraprendere ulteriori adeguate forme di collaborazione nell'organizzazione e nella gestione di altre attività didattiche istituzionali che non prevedano il rilascio congiunto del titolo di studio e di eventuali altre attività formative.



Nei casi di collaborazione previsti al comma precedente, gli specifici atti convenzionali potranno anche prevedere, previa approvazione degli organi competenti dei due atenei, modalità semplificate di autorizzazione delle attività del personale docente e ricercatore eventualmente coinvolto.

L'Università e la Scuola concordano altresì nel favorire, sulla base e nei limiti degli specifici atti convenzionali, la piena utilizzazione delle rispettive strutture didattiche e scientifiche da parte dei partecipanti alle diverse attività formative sviluppate in collaborazione.

Art. 5

(Azioni integrative nella gestione allievi)

L'Università e la Scuola, nel pieno rispetto della loro autonomia, si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste finalizzate a mettere a disposizione le proprie risorse umane e le strutture per lo svolgimento delle azioni integrative della didattica ufficiale previste nei rispettivi statuti e regolamenti, come: l'esecuzione di ricerche e studi a complemento delle ordinarie attività didattiche, l'organizzazione di visite e di stage, la promozione di conferenze, incontri, seminari ecc., anche a complemento dei rispettivi percorsi di eccellenza.

Al fine di perseguire le finalità di cui al comma precedente, le parti provvederanno di volta in volta al tempestivo scambio delle informazioni sulle attività formative in corso di realizzazione e/o in avanzata fase di programmazione.

L'Università e la Scuola garantiscono altresì l'accesso alle proprie strutture didattiche, di ricerca, bibliotecarie e di elaborazione dati agli studenti/allievi e borsisti di qualunque genere dell'altra Istituzione secondo le modalità previste negli appositi regolamenti interni e nei limiti di capienza delle strutture coinvolte.

L'Università e la Scuola realizzeranno forme di coordinamento nella gestione delle carriere degli studenti attraverso la collaborazione dei rispettivi uffici amministrativi.

Art. 6

(Attività di ricerca)

L'Università e la Scuola favoriscono, sulla base della presente convenzione e mediante gli specifici atti convenzionali approvati dai competenti organi delle due istituzioni, la reciproca utilizzazione delle strutture scientifiche e delle attrezzature in dotazione, nonché la frequentazione dei laboratori, locali, campi sperimentali ecc, da parte del rispettivo personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo,



laboratore alla ricerca, di ruolo e non di ruolo, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e sperimentazione di comune interesse.

I professori e i ricercatori, nonché i perfezionandi, i dottorandi, i borsisti di qualunque genere, gli specializzandi, gli studenti ecc, delle due istituzioni potranno costituire gruppi comuni di ricerca e predisporre richieste congiunte di finanziamento sulla base di specifici programmi e previo consenso degli organi responsabili delle strutture interessate.

L'Università e la Scuola si impegnano ad adottare tutte le misure di carattere amministrativo e contabile che, nel rispetto della legislazione fondamentale in materia, agevolino il più possibile la gestione amministrativa delle attività di ricerca congiuntamente condotte. In ogni caso, gli oneri relativi a ciascun programma a carico delle due istituzioni devono essere il più possibile predeterminati.

I professori, i ricercatori e tutti i collaboratori alla ricerca di cui ai commi precedenti possono altresì partecipare ad attività di ricerca applicata congiuntamente programmata e svolta su richiesta di enti pubblici e privati, fatti salvi i meccanismi autorizzativi in vigore nella struttura di appartenenza. In tal caso, tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile del programma di ricerca, nonché l'assegnazione dell'eventuale residuo ripartibile, osserveranno i regolamenti in vigore nell'istituzione di appartenenza del responsabile scientifico della ricerca.

Le apparecchiature scientifiche pertinenti alle diverse strutture di ricerca (laboratori, centri ecc.) eventualmente utilizzate nei programmi di ricerca sviluppati congiuntamente potranno essere dislocate nell'una o nell'altra istituzione. Gli oneri relativi alla manutenzione ed al funzionamento delle stesse per quanto attiene alla loro utilizzazione congiunta, compresi gli eventuali oneri assicurativi, dovranno essere in ogni caso ripartiti fra le diverse fonti di finanziamento della ricerca.

Art.7

(Comunicazione integrata)

Nelle materie oggetto della presente convenzione l'Università e la Scuola si impegnano a realizzare una comunicazione integrata, sia di tipo tradizionale che su web, volta a valorizzare le peculiarità e l'attrattiva del polo accademico pisano e le sinergie esistenti tra i diversi attori della ricerca e della formazione universitaria.

Art. 8

(Gestione della convenzione)

L'Università e la Scuola convengono che la gestione della presente convenzione quadro e la relativa attività di monitoraggio competono ad un Comitato avente la seguente composizione: il Magnifico Rettore dell'Università o suo delegato,

Direttore della Scuola o suo delegato, i Presidi delle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Chirurgia e Scienze Politiche dell'Università, i Presidi delle Classi Accademiche della Scuola e i Direttori Amministrativi delle due istituzioni.

Il Comitato è presieduto, alternativamente per un biennio, dal Magnifico Rettore dell'Università e dal Direttore della Scuola.


Le specifiche convenzioni di cui alle singole forme di collaborazione oggetto della presente convenzione potranno prevedere eventuali commissioni miste per la gestione ed il monitoraggio delle singole iniziative. In tal caso, i medesimi atti convenzionali prevedono altresì le composizioni, gli specifici compiti, i criteri di funzionamento, ecc. di tali organismi misti e quant'altro necessario per dare attuazione alle attività congiuntamente previste e programmate.

Art. 9

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data della sua stipulazione e sarà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo qualora non intervenga disdetta da una delle parti comunicata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Università di Pisa
Il Rettore
(Prof. Marco Pasquali)



Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento S. Anna
Il Direttore
(Prof. Riccardo Varaldo)



DIRETTORE
(Prof. Paolo Ancilotti)



Pisa li, 3 Marzo 2005